



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

2025

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39.

REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 - REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI “DE MINIMIS”.

FAQ - ANNUALITÀ 2025



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N. 1

In merito ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7.1 punto 5 dell'Avviso e in specifico con riferimento al requisito della regolarità in materia di revisione, si chiede a quale biennio ispettivo e a quali annualità di revisione si debba fare riferimento sia per le cooperative sottoposte a revisione biennale che per le cooperative sottoposte a revisione annuale? **RISPOSTA N. 1** Il biennio di riferimento è il 2023/2024 per le cooperative sottoposte a revisione biennale e il 2024 per le cooperative sottoposte a revisione annuale. Conseguentemente, relativamente al contributo di revisione, si farà riferimento alle annualità sopracitate. Si raccomanda, nel caso in cui la documentazione relativa alla revisione, riportasse delle diffide, di allegare anche la documentazione attestante la regolarizzazione delle stesse.

RISPOSTA N. 1 – PRECISAZIONE

In merito alla risposta n. 1 si ricorda che, poiché è probabile che le cooperative o i consorzi non abbiano ancora stati sottoposti a revisione per l'anno in corso, potranno allegare alla domanda la documentazione relativa al biennio 2023/2024 per le cooperative sottoposte a revisione biennale e 2024 per le cooperative sottoposte a revisione annuale. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l'Amministrazione dovrà verificare la regolarità per l'anno in corso durante lo svolgimento delle attività istruttorie e potrà pertanto richiedere, come previsto dall'avviso Art. 7 – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità, integrazioni e precisazioni in merito alla regolarità con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione Cooperativa o Consorzi di Cooperative. A tal fine, qualora la cooperativa non abbia allegato alla domanda la documentazione attestante la regolarità in materia di revisione per l'anno in corso, potrà essere richiesto tramite l'apposita sezione "integrazioni" del SIL, l'invio della dichiarazione sostitutiva, ex art. 6 D. Lgs. 220/02, inviata al MIMIT, completa di tutti gli allegati previsti dal succitato art. 6 del D. Lgs. 220/02. Verrà pertanto richiesto l'invio della dichiarazione corredata da: ricevuta di invio al Ministero, ultimo bilancio utile con estremi del deposito, ricevuta del pagamento del contributo di revisione. Si ricorda che, come disposto dall' Art. 13 – Controlli e Richiesta integrazioni L'Amministrazione Regionale potrà effettuare idonei controlli, ex ante e/o ex post concessione, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e sulla verifica dei dati dichiarati negli allegati alla Domanda di Aiuto Telematica (DAT), ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e che, come disposto dall' Art. 13.1 - Richieste integrazioni L'Amministrazione Regionale potrà chiedere l'integrazione o il completamento dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti per l'ammissibilità della domanda, per la rendicontazione e per la liquidazione. Sarà assegnato al Soggetto Proponente un termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, per l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie (ex art. 10 bis della L. 241/90). In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione/integrazione, la domanda non potrà essere accolta.

DOMANDA N. 2.

Pur essendo in regola con l'approvazione dell'ultimo bilancio riferito all'anno 2024, lo stesso non è stato ancora depositato in quanto per legge abbiamo a disposizione 30 giorni dall'approvazione, avvenuta il 30 giugno scorso, e quindi fino al 28 luglio. Possiamo confermare in fase di compilazione della DAT la regolarità rispetto alla normativa vigente inserendo i dati del bilancio 2023 e produrre successivamente i dati di deposito di quello 2024?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

RISPOSTA N. 2

Il soggetto proponente potrà dichiarare di essere in regola con l'approvazione ed il deposito dell'ultimo bilancio utile secondo la normativa vigente. Si dovrà fare riferimento all'annualità 2024. Il fatto che il bilancio non sia stato depositato non inficia la regolarità della dichiarazione e degli adempimenti in capo alla cooperativa se trattasi di tempistiche di deposito e/o deroghe previste dalla normativa vigente.

DOMANDA N. 3 Fermo restando le caratteristiche di finanziabilità (cilindrata, omologazione), possiamo procedere ugualmente all'acquisto di un'autovettura differente da quella richiesta in preventivo per marca e/o modello e/o km 0 in luogo del nuovo, e con un costo pari o inferiore al preventivo presentato in sede di richiesta?

RISPOSTA N. 3 Fermi restando i requisiti previsti dall' 2.2.c - Veicoli e Natanti delle Linee guida, qualora nella domanda venga inserito un preventivo, sarà possibile acquistare un veicolo differente purché rispetti le caratteristiche e tipologia del veicolo indicato nel preventivo.

DOMANDA N. 4

Si chiede se siano ammissibili le seguenti attrezzature e macchinari (acquistati e pagati nel periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025): motore per l'impianto di depurazione mitili, condensatore celle, evaporizzatore abbattitore, porta scorrevole cella, evaporatore cubico cella, confezionatrice.

RISPOSTA N. 4

Sono ammissibili i beni inquadrabili nelle categorie previste dalle linee guida all'art. 2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese e acquisitati nel periodo di eleggibilità dell'avviso (compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025). Come indicato all'art. 2 delle linee guida: Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e successivi del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del Piano di investimento oggetto della richiesta di contributo. Riconosciuto il carattere peculiare del caso in oggetto e il fatto che la tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione, si rappresenta che la valutazione potrà essere fatta esclusivamente a seguito della verifica del piano di investimento. I beni acquistati devono essere inoltre coerenti con il suddetto piano e con il codice ATECO indicato nella domanda e strumentali all'attività svolta dal soggetto proponente. Si specifica che nel caso di acquisti riconducibili a diversi codici ATECO sarà necessario inserire nella domanda il codice ATECO prevalente. In questo caso sarà fondamentale l'inserimento nel piano di investimento di tutte le informazioni utili per ricondurre l'acquisto di un determinato bene ad uno specifico codice ATECO. In fase di controllo verranno verificate le visure camerali al fine di accertare che l'acquisto dei beni sia riconducibile alle attività svolte dal soggetto proponente. Si informano i soggetti proponenti che nell'apposita sezione dedicata alla compilazione della domanda (anagrafica) dovranno essere inseriti i codici ATECO relativi alla nuova classificazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

ATECO 2025 entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022) e che è stata adottata a partire dal 1° aprile 2025.

DOMANDA N. 5

Le spese di progettazione per un impianto di stoccaggio sono finanziabili nell'ambito dell'acquisto del terreno?

RISPOSTA N.5

Le spese ammissibili afferiscono esclusivamente al costo dell'immobile/terreno del terreno. Non saranno ammissibili altre voci di spesa (si veda art. 2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili delle Linee guida)

DOMANDA N.6

Si chiede quali siano le attività escluse dalla partecipazione all'Avviso.

RISPOSTA N.6

I settori di attività esclusi dalla partecipazione all'Avviso sono quelli espressamente esclusi dai regolamenti europei relativi agli ambiti: PESCA E ACQUACOLTURA, , AGRICOLTURA, COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI, RIPRODUZIONE DELLE PIANTE, ALLEVAMENTO DI ANIMALI, COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI, ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI, SILVICOLTURA, SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI, UTILIZZO DI AREE FORESTALI, RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI, PESCA E ACQUACOLTURA.

DOMANDA N.7

Buongiorno, la nostra cooperativa deve acquistare un immobile; considerato che le linee guida al punto 2.2 Tipologie di spese ammissibili recitano: il Soggetto Proponente dovrà essere in possesso del contratto definitivo di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, o dell'atto di assegnazione da parte dell'Ente Pubblico, avrei necessità di capire se tale documento deve essere presentato al momento della presentazione della DAT o al momento della rendicontazione.

RISPOSTA N.7

Si rinvia, oltre alle linee guida citate nel quesito, all'art. 10 dell'Avviso, e in particolare Art. 10.1 - Specifiche sulle sezioni da implementare sul SIL e all'art. Art. 12 – Verifica di ammissibilità e causa di esclusione. Al momento della presentazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

della domanda di Aiuto telematica (DAT) non sarà obbligatorio produrre un preliminare o un atto di compravendita, ma sarà sufficiente produrre documentazione dalla quale si evinca l'individuazione e la tipologia dell'immobile. Lo stesso dovrà dunque essere chiaramente individuabile ed identificabile e rispettare le condizioni previste dalle Linee guida (art 2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili) in modo da consentire la valutazione della coerenza rispetto al piano di investimento e all'attività svolta dal soggetto proponente. Per chiarezza si rappresenta che il soggetto proponente dovrà successivamente e necessariamente produrre in fase di rendicontazione la documentazione attestante la compravendita. Si precisa che la destinazione d'uso è un elemento fondamentale per la valutazione della domanda e pertanto, non potendo effettuare attività preistruttoria, tale elemento verrà valutato esaminando il caso specifico in fase di rendicontazione. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà comprovare che l'immobile rispetti i vigenti e specifici vincoli edilizi, contrattuali, urbanistici e di destinazione assegnata, in relazione all'attività da svolgere. Qualora la destinazione d'uso non risulti appropriata all'attività che vi deve essere svolta e non riconducibile alle finalità indicate nel piano di investimento e all'attività del soggetto proponente, il bene non potrà essere considerato ammissibile.

DOMANDA N. 8

In merito all'avviso in oggetto si chiede se possono partecipare al bando anche le imprese sociali, iscritte al RUNTS senza fini di lucro.

RISPOSTA N.8

Si rinvia all' Art. 7 dell'Avviso – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità e in particolare 7.1 - Requisiti di ammissibilità che dispone che possano presentare domanda di contributo, a pena di esclusione, esclusivamente le cooperative ed i Consorzi di cooperative.

DOMANDA N. 9

Nel modello di annullamento della marca da bollo, qualora venga sottoscritto dal procuratore, devono essere indicati gli estremi di registrazione della procura e la sua data. Si intende che la procura speciale debba essere registrata presso qualche ente specifico o presso un notaio?

RISPOSTA N.9

Si rinvia all'Art. 10 dell'Avviso – Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto Telematico (DAT) dell'Avviso. Qualora il soggetto proponente non avesse predisposto una procura quale atto pubblico o scrittura privata autenticata, sarà ammissibile una delega.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N.10

Quali sono le modalità per inserire la domanda nel SIL?

RISPOSTA N. 10

Si rinvia all'Art. dell'Avviso – Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto Telematico (DAT). Si specifica inoltre che per accedere al modulo di gestione dell'Avviso Pubblico "è indispensabile che il richiedente sia profilato sul Portale Pubblico www.sardegnaalavoro.it come IMPRESA. Gli utenti profilati potranno accedere all'area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale (TS-CNS - Tessera Sanitaria o SPID). Dopo aver selezionato il link "Accedi/Registrati", presente nella home page del Portale, il sistema visualizzerà la pagina di accesso. Dopo aver eseguito l'accesso e aver scelto nel menù dei profili la voce relativa all'impresa di interesse, il sistema visualizza l'area riservata. Si evidenzia che l'impresa può abilitare all'invio della DAT un proprio delegato. Per procedere è sufficiente accedere dal profilo impresa nella sezione "Utenti delegati", ricercare (se già presente) o inserire il delegato e assegnargli l'abilitazione "Abilitazione Avviso pubblico L.R. 5/57 Cooperative - 2025". Il delegato potrà successivamente accedere con il proprio SPID/CNS-TS e procedere in autonomia, alla data di apertura dei termini, alla predisposizione e invio della DAT. Si ricorda che è sempre possibile allegare alla domanda telematica una procura/delega per i soggetti che non fossero in possesso di poteri deducibili dalla visura.

DOMANDA N.11

Nell'ambito della redazione del piano d'investimento la cooperativa effettua le seguenti spese: acquisto immobile per trasferimento sede sociale e legale (da rendicontare sul bando), acquisto impianto di videosorveglianza (da rendicontare sul bando), acquisto materiale edile (piastrelle) per sostituzione pavimento in economia, no manutenzione straordinaria (da rendicontare). Quesito: a quale categoria inserire la sola fornitura di piastrelle?

RISPOSTA N. 11

Riconosciuto il carattere peculiare del caso in oggetto e il fatto che la tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione si rinvia alla RISPOSTA N. 4

DOMANDA N. 12

L'articolo 7.1, punto 6 dell'Avviso in oggetto, tra i requisiti di ammissibilità, prevede che i soggetti proponenti debbano "essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di Regularità Contributiva – DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento". Si chiede se, in conformità con la normativa vigente, tale requisito debba ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui non vi siano obblighi di contribuzione in capo alla cooperativa, come nella fattispecie che qui si espone. Cooperativa costituita esclusivamente da soci professionisti (ingegneri e geometri) titolari di partita IVA e iscritti alle rispettive casse previdenziali di categoria (INARCASSA, CIPAG);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

non iscritta ad alcun ente previdenziale e non dispone di un DURC, in quanto non sussistono obblighi contributivi; assenza di dipendenti, costituita esclusivamente da soci professionisti (ingegneri e geometri) titolari di partita IVA e iscritti alle rispettive casse previdenziali di categoria (INARCASSA, CIPAG); non opera come società di ingegneria (pertanto non può essere iscritta neppure a INARCASSA) e non acquisisce incarichi professionali: svolge attività di supporto tecnico e servizi strumentali a favore dei soci (rilievi, elaborazioni grafiche, editing, stampa). Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la cooperativa non può generare un DURC, trattandosi di un documento riferibile esclusivamente a soggetti obbligati al versamento di contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL o casse di categoria per soggetti collettivi). Si richiede pertanto un chiarimento ufficiale volto a confermare se, in assenza di obblighi contributivi e di iscrizione a enti previdenziali, la condizione di regolarità contributiva prevista dall'art. 7.1, punto 6 dell'Avviso 2025 si possa considerare adempiuta, non costituendo la mancata produzione del DURC causa ostativa all'ammissibilità della domanda.

RISPOSTA N. 12

Si rinvia all'art. 7.1 - Requisiti di ammissibilità - che specifica i requisiti in capo al soggetto giuridico cooperativa/Consorzio di cooperative. Si rinvia Come specificato nell'art. 12.1 - Verifiche di ammissibilità formale – lettera c) si verificherà la regolarità contributiva in capo alla società cooperativa, non dunque ai singoli soci.

DOMANDA N.13

Sono ammesse coop con unità produttive in Sardegna oppure solo con sede legale?

RISPOSTA N. 13

Come disposto dall'art. 7.1 (punto 7 dell'Avviso) requisito di ammissibilità è il seguente: avere almeno una unità locale/i attiva nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, anche in caso di Consorzi di cooperative (sede presso la quale dovrà essere realizzato l'investimento).

DOMANDA N. 14

La formazione professionale in accreditamento rientra tra le attività ammesse a contributo?

RISPOSTA N. 14

Le spese ammissibili sono chiaramente individuate dall' Art. 8 dell'Avviso – Spese ammissibili e meglio dettagliate nelle Linee Guida.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N. 15

In ordine ai requisiti di ammissibilità l'art. 7.1.1 dell'avviso prevede che: possono presentare domanda di contributo a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'avviso di cui all'oggetto, a pena di esclusione della domanda medesima, le cooperative ed i Consorzi di cooperativa, che dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere iscritti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e le s.m.i. D.M. 6 marzo 2013, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nella Sezione "Cooperative a mutualità prevalente", alle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo e Consorzi di cooperative. Si chiede se una cooperativa con codice ateco 10.41 e con tipologia coop di conferimento di prodotti agricoli e allevamento possa partecipare e in quale delle tre categorie (escludiamo i consorzi) possa eventualmente essere ricondotta. In merito alla tipologia della cooperativa è la stessa cooperativa che dovrà verificare nel proprio statuto e nella visura quale sia la categoria di appartenenza. Non saranno ammesse cooperative non appartenenti alle categorie indicate nell'Avviso (art. 7.1 – punto 1: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo e Consorzi di cooperative)

RISPOSTA N. 15

Come disposto dai Regolamenti europei sono escluse le ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA. La cooperativa potrà partecipare all'avviso se in possesso di codice ateco relativo ad altre attività ammissibili e a patto che l'investimento sia attinente ai codici inclusi, dunque non a quello agricolo, e finalizzato al solo codice ammissibile.

DOMANDA N. 16

Si chiedono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione del bando "Legge 5/ annualità 2025". Qualora non fosse possibile realizzare l'investimento nei termini previsti è possibile presentare la documentazione successivamente.

RISPOSTA N. 16

Al momento non sono previste proroghe e resta ferma la scadenza indicata nell'Avviso.

DOMANDA N. 17

Non avendo ancora ricevuto i preventivi di varie spese è possibile allegare uno screenshot in pdf delle spese preventivate?

RISPOSTA N. 17

È possibile indicare il bene oggetto dell'investimento e l'eventuale costo sulla base di una ricerca di mercato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

DOMANDA N. 18

L'articolo 7.1, punto 6 dell'Avviso in oggetto, tra i requisiti di ammissibilità, prevede che i soggetti proponenti debbano "essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento". Si chiede se, in conformità con la normativa vigente, tale requisito debba ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui non vi siano obblighi di contribuzione in capo alla cooperativa, come nella fattispecie che qui si espone.

RISPOSTA N. 18

Qualora il DURC risulti "non effettuabile" si procederà con le verifiche del caso in base alle singole fattispecie. In alcun caso saranno invece ammesse cooperative con DURC non regolare.

DOMANDA N. 19

In merito agli investimenti ammissibili previsti dal Bando regionale Contributi per cooperative si richiede cortesemente chiarimento in merito all'ammissibilità della spesa di acquisto di abbonamento annuale (per il quale vorremmo procedere ad un'ulteriore estensione triennale) di software gestionale applicativo in clouds effettuato con finalità di sviluppo digitale dei processi organizzativi, operativi e comunicativi da fornitore intracomunitario. Si precisa che il documento di spesa riportato la tipologia di acquisto rientrante tra gli "acquisti di beni indicati all'art. 1, comma 1058 legge 178/2020 per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016".

RISPOSTA N. 19

L'acquisto di Software applicativo e di base è previsto dalle linee guida. Tuttavia, non essendo possibile fare attività preistruttoria sull'ammissibilità delle spese, che andranno esaminate in fase di rendicontazione, si rileva esclusivamente che, come specificato nelle linee guida: Acquisto Software applicativo: Il software applicativo dovrà essere iscritto in bilancio alla voce "diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" e quindi è ammesso: - l'acquisto della proprietà del software; - l'acquisto della licenza d'uso a tempo indeterminato.

DOMANDA N. 20

La cooperativa ha allegato alla domanda il verbale di revisione relativo al biennio 2023/2024 poiché non ancora sottoposta a revisione dal Ministero. La domanda sarà considerata ammissibile?

RISPOSTA N. 20

Si rinvia alla domanda n. 1 e alla relativa precisazione, che si raccomanda di leggere nella sua interezza. Si rammenta che, le cooperative/consorzi che hanno inserito la documentazione relativa al biennio 2023/2024 per le cooperative



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

sottoposte a revisione biennale e 2024 per le cooperative sottoposte a revisione annuale non verranno in alcun modo escluse, ma verrà in ogni caso richiesto l'invio (soccorso istruttorio attraverso il portale SIL) della documentazione attestante la regolarità per l'anno in corso o, in assenza, l'invio della dichiarazione sostitutiva, ex art. 6 D. Lgs. 220/02, inviata al MIMIT corredata da: ricevuta di invio al Ministero, ultimo bilancio utile con estremi del deposito, ricevuta del pagamento del contributo di revisione.

DOMANDA N. 21

Quale è la modalità di ricezione delle richieste di integrazioni?

RISPOSTA N. 21

Vengono inviate attraverso il portale SIL che rileverà la pec indicata dal soggetto proponente nella sezione impresa ed invierà automaticamente una pec all'indirizzo di cui sopra (il mittente sarà il servizio di supporto SIL). Il soggetto proponente potrà a quel punto accedere alla domanda caricata nel portale SIL dove troverà l'apposita sezione integrazioni. DOMANDA N.22 Qualora la cooperativa soggetta a revisione biennale non risulti ancora sottoposta a revisione 2025/2026 può allegare la dichiarazione sostitutiva asseverata?

RISPOSTA N.22

Sia per le cooperative/consorzi di cooperative soggetti a revisione biennale che per quelle/i soggetti a revisione annuale nel caso in oggetto dovrà necessariamente essere allegata alla domanda, o fornita in sede di soccorso istruttorio/richiesta di integrazione, la dichiarazione sostitutiva inviata al Ministero. La dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente asseverata, come previsto dalla normativa. Se presenti firme autografe, dovrà essere allegato anche il documento di identità dei firmatari. La dichiarazione sostitutiva dovrà, come già indicato nella risposta n. 20, essere corredata da: ricevuta di invio al Ministero, ultimo bilancio utile con estremi del deposito, ricevuta del pagamento del contributo di revisione

DOMANDA N. 23

A quale scopo viene richiesta l'integrazione documentale nel SIL con l'invito ad inviare per il biennio 2025/2026 - relativamente all'annualità 2025 - il verbale di revisione, l'attestazione di revisione o la dichiarazione sostitutiva asseverata ex art. 6 D.Lgs. 220/02?

RISPOSTA N. 23

L'avviso in questione supporta le cooperative e/o i consorzi nella realizzazione di investimenti in conto capitale che sono relativi all'annualità 2025.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Le richieste di integrazione avanzate da questa Amministrazione attraverso il portale SIL si basano sull'esigenza di verificare che il soggetto proponente, al fine di ottenere un contributo per il 2025, rispetti in tale annualità le disposizioni previste in materia di revisione certificanti il possesso dei requisiti mutualistici.

Per questo motivo, al fine di poter procedere alla concessione del contributo, è obbligatorio verificare che il soggetto proponente sia in regola con la normativa vigente in materia di revisione della Cooperativa o dei Consorzi di Cooperative per il biennio 2025/2026 (se soggetto a revisione biennale) o 2025 (se soggetto a revisione annuale).

Si richiama quanto indicato nell'Avviso in oggetto e la normativa nazionale:

- Codice Civile artt. 2512, 2513 e 2514;
- D.Lgs. 6/2003 - riforma del diritto societario;
- Legge 59/1992 art. 11 - funzione mutualistica e patrimonializzazione;
- Legge 381/1991 - cooperative sociali;
- Legge 142/2001 art. 7 comma 1 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- D.Lgs. n. 220/02 art. 12.

Per quanto sopra, è obbligo di questa Amministrazione chiedere ai soggetti proponenti di dimostrare di essere in regola con le norme vigenti in materia di revisione al fine di verificare:

- rispetto della natura mutualistica
- regolarità giuridico-amministrativa
- regolarità in materia di bilancio
- aggiornamento degli organi e dei libri sociali
- requisiti per l'iscrizione all'Albo delle cooperative
- versamento del contributo dovuto al fondo mutualistico

Se il soggetto proponente non è stato sottoposto a revisione al momento della verifica di ammissibilità delle domande da parte dell'Amministrazione Regionale, non essendo possibile certificare che sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione, può produrre dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 220/02.

Il soggetto proponente che non avesse ancora nominato un revisore è, per quanto sopra, invitato a provvedere; laddove esso aderisca/sia associato ad una Associazione cooperativistica potrà avvalersi del supporto di quest'ultima.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Nel caso in cui il soggetto proponente si trovasse nella situazione in cui la revisione risulta in corso di svolgimento potrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore incaricato attestante quanto sopra con l'impegno di inviare il certificato di revisione o l'attestazione non appena concluse le attività di ispezione.

Qualora infine il termine indicato per la richiesta di integrazione non fosse sufficiente a produrre la documentazione de quo, il soggetto proponente potrà, attraverso il SIL - sezione "Integrazioni" - richiedere un differimento dello stesso (se non specificato questa Amministrazione provvederà ad indicare un nuovo termine perentorio).